

---

*L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO*

---

**3. - L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE****3.1. - Il recepimento di normative comunitarie***3.1.1. - Il recepimento della Direttiva sulla distribuzione assicurativa**a) I Regolamenti IVASS n. 40 e 41 del 2 agosto 2018*

Nell'estate 2018 sono stati emanati i Regolamenti IVASS n. 40 e n. 41 che hanno dato attuazione alle modifiche legislative introdotte nel CAP dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68 di attuazione della Direttiva IDD.

Il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 è stato adottato a seguito della modifica del Titolo IX del CAP, che ha innovato la disciplina in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa. L'intervento ha ristrutturato l'intera normativa secondaria in materia di distribuzione, accorpando in un unico testo le disposizioni in precedenza frammentate in diversi regolamenti<sup>69</sup>, disciplinando in maniera organica le seguenti macro-aree:

- i requisiti di accesso e di esercizio dell'attività di distribuzione, con particolare riferimento ai requisiti di registrazione degli **intermediari**, di esercizio da parte degli addetti alla distribuzione all'interno dei locali degli **intermediari**, dei dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nella distribuzione e degli addetti del *call center* delle imprese e degli **intermediari**. Sono stati disciplinati i requisiti per le nuove figure di responsabile dell'attività di distribuzione delle società iscritte nella sezione D del Registro e delle imprese di assicurazione e **riassicurazione** che esercitano direttamente la distribuzione;
- la formazione e l'aggiornamento professionale, con la revisione e l'estensione del previgente Regolamento IVASS n. 6/2014 ai dipendenti delle imprese e agli **intermediari** assicurativi a titolo accessorio, e l'adeguamento delle materie oggetto di formazione e aggiornamento, in conformità ai requisiti minimi di conoscenza e di competenza professionale previsti dall'Allegato I alla **IDD**; è stato riportato su base annuale l'obbligo di aggiornamento professionale e stabilito, in applicazione del principio di proporzionalità previsto dalla **IDD**, un monte ore di aggiornamento professionale ridotto a 15 ore per gli **intermediari** operanti a titolo accessorio iscritti nella sezione E del **RUI** e per i relativi addetti;
- le regole di comportamento e di informativa precontrattuale, con l'aggiornamento della disciplina in parte mutuata dai Regolamenti **ISVAP** n. 5/2006 e **IVASS** n. 8/2015, e l'estensione alle imprese di assicurazione che esercitano direttamente la distribuzione;

---

<sup>69</sup> Regolamenti **ISVAP** n. 5/2006 (Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa), n. 34/2010 (Promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione) e Regolamenti **IVASS** n. 6/2014 (Disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi) e n. 8/2015 (Misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela).

---

*L'evoluzione della normativa nazionale*

---

- la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, integrando le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 34/2010, attraverso una dettagliata disciplina sull'esercizio dell'attività di distribuzione attraverso siti *internet*, inclusi i siti comparativi, i profili di *social network* e le applicazioni su *smartphone*.

La modifica degli artt. 185 e ss. del CAP allinea l'informativa precontrattuale dei **prodotti assicurativi** a quanto previsto dal diritto europeo. È stato abrogato il Regolamento ISVAP n. 35/2010, recante le norme in materia di informativa sui **prodotti assicurativi**, sostituito con il Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 che disciplina l'informativa precontrattuale. La norma è ora in linea con i documenti standardizzati europei relativi ai prodotti **IBIP** (documento **KID**) e ai prodotti danni (documento **IPID**).

Si sono perseguiti quattro obiettivi principali:

- la revisione dell'informativa precontrattuale per tutti i prodotti, attraverso la predisposizione di nuovi documenti informativi semplificati e standardizzati (DIP aggiuntivi) in sostituzione della nota informativa e della scheda sintetica;
- il potenziamento della digitalizzazione attraverso la previsione delle informazioni da pubblicare nei siti delle compagnie, nella *home page* e nelle aree riservate ai clienti nonché la sostituzione, su scelta del cliente, delle comunicazioni cartacee con supporti digitali;
- il rafforzamento dei presidi di tutela del contraente, con specifico riferimento all'informativa in corso di contratto (in particolare in caso di esercizio di opzioni contrattuali e di trasformazione del contratto) e alla redazione dei documenti contrattuali;
- la semplificazione del testo regolamentare e ulteriori adeguamenti alla normativa vigente, in coordinamento con il Regolamento IVASS n. 40/2018 in materia di distribuzione assicurativa.

*b) La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (IBIP)*

Il d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha individuato un'univoca cornice regolamentare per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, costituita dal Titolo X del CAP, dalle disposizioni specifiche di cui agli artt. 121-quater e seguenti del CAP, e dai Regolamenti (UE) 2017/2358 (POG) e 2017/2359 (IBIP), direttamente applicabili.

Rispetto a tali norme, insistono, in **funzione** integrativa, le disposizioni regolamentari:

- **Consob**: per la distribuzione dei prodotti **IBIP** effettuata dagli iscritti nella sezione D del **RUI** (banche, canale postale e **intermediari** finanziari regolati dal **TUB**), anche per il tramite di collaboratori iscritti nella sezione E;
- **IVASS**: per la distribuzione dei prodotti **IBIP** effettuata dalle imprese e dagli iscritti nelle sezioni A e B del **RUI** (agenti e broker), nonché per la disciplina concernente la **POG** a prescindere dal canale distributivo.

---

*L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO*

---

I poteri regolamentari sono esercitati sentita l'altra Autorità, perseguendo gli obiettivi di:

- maggiore uniformità della disciplina sulla vendita degli **IBIP** a prescindere dal canale distributivo;
- coerenza ed efficienza complessiva della vigilanza;
- conformità con la normativa direttamente applicabile di matrice comunitaria.

L'**IVASS** e la **Consob** hanno attivato nel 2018 una intensa collaborazione per giungere alla definizione coordinata di queste ulteriori norme.

*c) L'Arbitro Assicurativo*

Con il recepimento della Direttiva **IDD**, è prevista anche per il settore assicurativo la costituzione di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in analogia a quanto già realizzato per il settore bancario (**ABF**) e finanziario (**ACF**).

L'art. 187-ter del **CAP** prevede l'obbligo per i soggetti destinatari della vigilanza dell'**IVASS** di aderire al costituendo Arbitro Assicurativo, demandando a un decreto del **MiSE**, di concerto con il Ministro della Giustizia, su proposta dell'**IVASS**, la determinazione dei criteri e delle procedure di risoluzione delle controversie, di composizione dell'organo decidente, nonché la natura delle controversie oggetto dell'azione dell'Arbitro. La norma individua le fonti di finanziamento nel contributo di vigilanza gravante su imprese e **intermediari** ai sensi degli artt. 335 e 336 del **CAP**.

L'Istituto ha svolto un primo studio di fattibilità sui profili organizzativo-gestionali di operatività dell'Arbitro e avviato la selezione del personale da destinare alla costituenda struttura. È stata contestualmente attivata la definizione dell'assetto normativo che vede l'**IVASS** compartecipe, con un ruolo proponente, con le competenti strutture ministeriali.

Il quadro normativo secondario in corso di definizione trova ispirazione nelle analoghe esperienze dell'**ABF** e dell'**ACF** e dovrà tenere in considerazione le specificità del settore assicurativo, sia in termini di soggetti sia di natura delle controversie, per conseguire ampia tutela del cliente e, allo stesso tempo, garantire rapidità, economicità ed effettività di tale tutela.

*d) L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi*

Il **d.lgs. n. 68 del 21 maggio 2018** ha introdotto nel **CAP** l'art. 108-bis, istitutivo dell'Organismo per la registrazione degli **intermediari** assicurativi, cui saranno trasferite funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro e cui spetterà il compito di promuovere e diffondere i principi di correttezza e diligenza professionale presso gli **intermediari**.

L'organizzazione del nuovo Organismo dovrà essere definita con **D.P.R.**, su proposta del **MiSE**, nel quale dovranno essere disciplinate:

- l'istituzione dell'Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria;

---

*L'evoluzione della normativa nazionale*

---

- il procedimento di nomina dei componenti;
- il passaggio delle funzioni e delle competenze al momento attribuite all'IVASS;
- le modalità con cui l'Organismo riscuote e gestisce i contributi dovuti dagli intermediari (l'organismo si finanzia con quota del contributo di vigilanza retrocesso dall'IVASS);
- la vigilanza dell'IVASS sull'Organismo.

Su quest'ultimo punto l'Istituto sarà chiamato a disciplinare, con Regolamento, le modalità di esercizio del controllo sull'organismo, inclusi i flussi informativi e i poteri ispettivi finalizzati a verificare l'adeguatezza delle procedure interne e l'efficacia dell'attività svolta.

All'IVASS è altresì affidato il compito di stabilire le modalità con cui l'Organismo eserciterà la propria attività e le forme di collaborazione con l'Istituto, per evitare duplicazioni di costi e di adempimenti per i soggetti vigilati.

Le linee di intervento per la costituzione del nuovo Organismo sono state oggetto di uno studio di fattibilità dell'IVASS contenente ipotesi di scenario e soluzioni realizzative nonché una prima analisi d'impatto sugli intermediari iscritti e sulla struttura dell'Istituto.

### 3.1.2. - *La Direttiva sui diritti degli azionisti*

Nel 2018 l'IVASS ha partecipato con le altre Autorità di vigilanza del settore finanziario ai lavori del tavolo tecnico di supporto al MEF ai fini del recepimento della Direttiva 2017/828 del 17 maggio 2017 (*Shareholders' Rights Directive 2 - SHRD2*) che modifica la Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Con tale Direttiva il legislatore europeo ha inteso rafforzare la *corporate governance* delle società quotate e, in ultima analisi, sostenerne lo sviluppo nel lungo termine, accrescendo la trasparenza degli assetti proprietari e incoraggiando la partecipazione attiva dei loro azionisti. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che esercitano i rami vita saranno tenute, nella loro qualità di investitori istituzionali, a definire e comunicare le linee di *policy* sul proprio impegno di azionisti, dando altresì comunicazione delle modalità con cui danno attuazione a tali linee. Il maggiore impegno richiesto agli azionisti è controbilanciato da un ruolo più ampio e incisivo nella definizione delle politiche di remunerazione del *management (say on pay)*, per scoraggiare scelte gestionali orientate al breve termine e per favorire la creazione di valore nel lungo periodo.

L'iter di recepimento ha previsto uno schema di decreto legislativo sottoposto dal MEF a pubblica consultazione nel dicembre 2018.

Il decreto è stato approvato (d.lgs. n. 49 del 10 maggio 2019) ed entrato in vigore il 10 giugno 2019; esso recepisce parzialmente l'esigenza espressa dall'Istituto di un rafforzamento dei presidi per la sana e prudente gestione delle compagnie anche in tema di idoneità degli azionisti ed esponenti aziendali nonché degli strumenti e dei poteri d'intervento a disposizione dell'autorità di vigilanza per porre rimedio a disfunzioni nel governo societario.

### 3.1.3. - *La Direttiva IORP II*

Il d.lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2016/2341 del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o

---

*L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO*

---

professionali (Direttiva IORP II). Il recepimento ha apportato modifiche e integrazioni al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 che contiene la disciplina di tutte le forme pensionistiche complementari, sia dei **fondi pensione** occupazionali (**fondi pensione** negoziali) sia delle forme pensionistiche ad adesione individuale mediante la costituzione, in forma di patrimoni autonomi e separati, di **fondi pensione aperti** o mediante contratti di **assicurazione sulla vita** aventi caratteristiche previdenziali (PIP). Pur essendo l'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria limitata agli enti pensionistici aziendali o professionali, il decreto di attuazione ha introdotto innovazioni anche per le forme pensionistiche ad adesione individuale. Le norme sono rilevanti per le imprese di assicurazione che partecipano, unitamente agli altri soggetti abilitati, alla gestione di **fondi pensione** negoziali, alla costituzione e gestione dei **fondi pensione aperti** e realizzano in via esclusiva **forme pensionistiche individuali** mediante contratti di **assicurazione sulla vita**.

Per quanto concerne i **fondi pensione aperti** e i **PIP**, è prevista l'emanazione di specifiche istruzioni di vigilanza da parte della COVIP, sentite la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS.

*3.1.4. - Il Regolamento sugli indici di riferimento negli strumenti finanziari*

Il d.lgs. 13 febbraio 2019, n. 19 contiene le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/1011 (*Benchmark*) e del Regolamento (UE) 2015/2365 (*Securities Financing Transactions Regulation – SFTR*)<sup>70</sup>.

Il decreto, apportando modifiche e integrazioni al TUF:

- individua il riparto delle attribuzioni di vigilanza derivanti dall'applicazione del Regolamento *SFTR* in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2012/648 sulle infrastrutture di mercato (*EMIR*), integrando l'art. 4-quater del TUF;
- attribuisce alla Consob la competenza a vigilare sugli amministratori di indici di riferimento di cui al Regolamento *Benchmark* e ripartisce tra la Consob e la Banca d'Italia la competenza a vigilare sui soggetti contributori di dati di cui allo stesso Regolamento;
- ripartisce tra Consob, Banca d'Italia, IVASS e COVIP la competenza a vigilare, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, sui soggetti dalle medesime autorità vigilati utilizzatori di un indice di riferimento ai sensi del Regolamento *Benchmark*;
- delinea le sanzioni che possono essere applicate dalle **autorità di vigilanza** a seguito delle violazioni dei Regolamenti *Benchmark* e *SFTR*.

---

<sup>70</sup> Il Regolamento *Benchmark* ha introdotto un regime di vigilanza sui soggetti che elaborano gli indici ("Amministratori"), su quelli che contribuiscono alla formazione degli indici fornendone i dati ("Contributori") e su quelli che utilizzano l'indice ("Utilizzatori"). Gli Amministratori sono sottoposti a regole di condotta e organizzative per preservare l'integrità degli indici di riferimento e ridurre il rischio di manipolazione. Il Regolamento *SFTR* ha introdotto l'obbligo per tutte le controparti, finanziarie e non, di segnalare giornalmente a un archivio centralizzato i dettagli delle singole operazioni SFT e pone specifici obblighi informativi per i gestori dei fondi nei confronti degli investitori con riguardo alle operazioni di finanziamento tramite titoli e alle condizioni alle quali è consentito il riutilizzo dei titoli ricevuti in garanzia.

---

*L'evoluzione della normativa nazionale*

---

**3.2. - Iniziative nazionali****3.2.1. - Il Decreto Fiscale**

Il D.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. Decreto Fiscale) prevede, tra l'altro, disposizioni di natura contabile per le imprese che utilizzano i principi contabili locali (*local gaap*).

All'art. 20-quater (*Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli*), il decreto disciplina l'esercizio della facoltà di deroga straordinaria ai criteri di valutazione, nel bilancio civilistico, dei titoli non detenuti durevolmente nel patrimonio dell'impresa. Si tratta di una misura temporanea volta a far fronte alla turbolenza dei mercati finanziari nel 2018; si consente alle imprese che alla chiusura di tale esercizio registrano minusvalenze sui titoli del portafoglio non durevole, di valutare gli stessi al valore del bilancio 2017<sup>71</sup>. Il MEF potrà accordare, con decreto, un'eventuale estensione della misura agli esercizi successivi "in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari".

Come previsto dall'art. 20-quater, co. 2, del Decreto Fiscale, l'IVASS ha fornito con il Regolamento n. 43 del 12 febbraio 2019 disposizioni di attuazione per le imprese di assicurazione, stabilendo che, ove si avvalgano della facoltà, esse debbano trasmettere all'Istituto informazioni aggiuntive (cfr. I.4.2) ed essere assoggettate a requisiti di *governance* (delibera dell'organo amministrativo e relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale) e di informativa pubblica (relazione sulla gestione e nota integrativa del bilancio d'esercizio). L'esercizio della facoltà non ha conseguenze sui requisiti prudenziali *Solvency II*.

L'art. 20-quinquies del decreto prevede, inoltre, importanti presidi normativi volti a contrastare il fenomeno delle polizze dormienti, i contratti di *assicurazione sulla vita* per i quali i soggetti beneficiari non richiedono la prestazione all'impresa, rischiando che il relativo diritto di credito sia prescritto (cfr. V.1.5.4).

**3.2.2. - La legge sulla responsabilità sanitaria**

La l. 8 marzo 2017 n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" (c.d. Legge Gelli) prevede quattro decreti attuativi che interessano il settore assicurativo e l'IVASS<sup>72</sup>, che daranno indicazioni su:

- i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie;
- il regolamento del *Fondo di garanzia* per i danni derivanti da responsabilità sanitaria;
- i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo dell'IVASS sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture sanitarie pubbliche e private;
- la disponibilità di informazioni sulle variabili rilevanti.

---

<sup>71</sup> Tale facoltà non può estendersi, comunque, alle perdite di valore di carattere durevole.

<sup>72</sup> Cfr. Relazione sull'attività svolta dall'IVASS nell'anno 2017, III.3.2.1.

---

*L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO*

---

L'Istituto ha fornito il proprio contributo partecipando ai tavoli tecnici presso il [MiSE](#) e il Ministero della salute per l'attuazione della normativa secondaria, ancora non emanata.

### 3.2.3. - *La legge sulla concorrenza*

Nel 2018 è proseguito l'adeguamento della regolamentazione di settore alle previsioni della l. 4 agosto 2017, n. 124 (Legge sulla concorrenza). L'intervento ha riguardato l'aggiornamento dei criteri per individuare i casi di *interlocking* (divieto di assumere cariche in imprese o gruppi concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo o finanziario) elaborati nel 2012 congiuntamente da [IVASS](#), Banca d'Italia e [Consob](#), d'intesa con [AGCM](#), in attuazione dell'art. 36 del decreto "Salva Italia" (D.l. 6 dicembre 2011, n. 201). Il divieto è applicabile alle cariche detenute in imprese o gruppi di dimensioni tali da assumere rilievo sotto il profilo della tutela della concorrenza, sulla base dell'art. 16 della l. n. 287/90, in materia di antitrust, che, nel circoscrivere le concentrazioni rilevanti sottoposte a comunicazione all'[AGCM](#), fissa una soglia minima di fatturato realizzato dall'impresa o gruppo coinvolti nell'operazione di acquisizione.

La legge sulla concorrenza ha modificato significativamente l'art. 16 della legge antitrust. In particolare, sono mutati sia i presupposti dell'obbligo di comunicazione all'[AGCM](#) – riferiti anziché, come sinora previsto, al fatturato della sola impresa di cui è prevista l'acquisizione, pari a 50 milioni di euro, al "fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate" – sia la soglia di materialità delle imprese singolarmente considerate.

L'aggiornamento dei criteri *interlocking* del 2012 con Comunicazione congiunta di [IVASS](#), Banca d'Italia e [Consob](#), d'intesa con [AGCM](#) e pubblicata nel dicembre 2018, prevede che, per le cariche assunte o rinnovate successivamente alla pubblicazione della Comunicazione, scatti il divieto di *interlocking* in caso di superamento, da parte di almeno due degli *intermediari* in cui il medesimo soggetto detenga cariche, di una soglia di fatturato pari a 30 milioni di euro. L'adeguamento periodico della soglia previsto a fini antitrust si intende esteso automaticamente anche al divieto di *interlocking*.

### 3.2.4. - *Il rafforzamento della disciplina prudenziale di II e III pilastro*

#### a) *La disciplina sul sistema di governo societario delle imprese e di gruppo*

Nel 2018 è giunto a conclusione il complesso intervento di definizione dei presidi di governo societario delle imprese e dei gruppi, avviato con la pubblica consultazione dello Schema di regolamento n. 2/2017. L'intervento si è concretizzato nell'emanazione, nel luglio 2018, di due atti normativi strettamente collegati: il Regolamento [IVASS](#) n. 38/2018 contenente le disposizioni prescrittive e cogenti della disciplina sul sistema di governo societario e la Lettera al mercato del 5 luglio 2018 con indicazioni in tema di applicazione del principio di proporzionalità in materia di governo societario.

Il Regolamento, in attuazione degli artt. 30 e 215-bis del [CAP](#), ha operato una profonda revisione della materia, assicurando la coerenza con le disposizioni europee direttamente applicabili del Regolamento Delegato della Commissione europea 2015/35. Sono state recepite le Linee Guida [EIOPA](#) sul sistema di governo societario e riprese, ove compatibili con il quadro normativo europeo e nazionale, le previsioni dei Regolamenti [ISVAP](#) n. 20/2008, in

---

*L'evoluzione della normativa nazionale*

---

materia di controlli interni, e n. 39/2011 sulle politiche di remunerazione, nonché della Circolare ISVAP n. 574/2005 in materia di **riassicurazione** passiva.

Il Regolamento mira a rafforzare la centralità dell'**organo amministrativo** quale responsabile ultimo del sistema di *governance* nonché il ruolo degli amministratori indipendenti e del presidente del **CdA** nel favorire la dialettica interna e l'adeguato bilanciamento dei poteri. Si è inteso sistematizzare la disciplina delle funzioni fondamentali, razionalizzare la **esternalizzazione** di funzioni, rafforzare la coerenza delle politiche di remunerazione con gli interessi di lungo termine dell'impresa, arricchendo l'informativa agli azionisti e all'**IVASS**, definire il governo societario di gruppo, introdurre l'obbligo di un piano di emergenza per i gruppi rilevanti a fini della stabilità finanziaria.

La Lettera al mercato prevede un'autovalutazione del sistema di governo societario, che porta le imprese a identificarsi in uno dei tre regimi previsti: rafforzato, ordinario, semplificato. A ogni regime corrisponde una diversa articolazione dei presidi organizzativi attinenti alla presenza di amministratori indipendenti, all'assetto delle deleghe del Presidente dell'**organo amministrativo**, all'articolazione dei Comitati per il controllo interno e i rischi e per le remunerazioni, all'organizzazione e all'**esternalizzazione** delle funzioni fondamentali, alla disciplina della remunerazione. Analogo processo valutativo è previsto, con i dovuti aggiustamenti, per l'ultima **società controllante** italiana di cui all'art. 210, co. 2, del **CAP**, per la quale sono previsti due soli regimi di governo societario: rafforzato e ordinario. Sono anche previste semplificazioni negli assetti di governo societario rafforzato e ordinario per le imprese controllate appartenenti a un gruppo, identificate nell'art. 210-ter, co. 2, del **CAP**.

È prevista la *disclosure* delle valutazioni condotte nell'informativa periodica al Supervisore (*Regular supervisory report - RSR*) e dell'assetto di *governance* nell'informativa al pubblico (*Solvency and financial condition report - SFCR*). L'entrata in vigore delle nuove disposizioni è soggetta a un adeguato periodo di transizione, con la piena attuazione entro dicembre 2019 (entro il 2021 per l'adeguamento legato a specifiche modifiche statutarie).

*b) La revisione esterna sulla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR)*

Il Regolamento n. 42 del 2 agosto 2018 ha introdotto disposizioni sulle verifiche da parte del revisore legale o della **società di revisione** legale sull'informativa al pubblico **SFCR**, prevista da *Solvency II* e relativa alla solvibilità dell'impresa e del gruppo ("revisione esterna"). Per accrescere il livello di fiducia sulla sua qualità e affidabilità, il Regolamento determina le parti della Relazione da sottoporre a revisione esterna (stato patrimoniale, fondi propri e requisiti di solvibilità, a prescindere dal metodo di calcolo) e le modalità di svolgimento di tale attività.

Le disposizioni, che integrano e sostituiscono la Lettera al mercato del 7 dicembre 2016, sono entrate in vigore con la Relazione **SFCR** riferita all'esercizio 2018.

*3.2.5. - Il nuovo sistema sanzionatorio – le competenze del Collegio di Garanzia*

Il Regolamento **IVASS** n. 39 del 2 agosto 2018 ha completato l'importante riforma del processo sanzionatorio introdotta con le modifiche al **CAP** apportate dal **d.lgs.** 21 maggio 2018, n. 68 (cfr. VI).

---

*L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO*

---

**3.3. - Altri regolamenti e interventi di carattere normativo dell'IVASS****3.3.1. - Regolamenti**

Il Regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019, finalizzato a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli **intermediari** assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, introduce disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela e richiede a imprese e **intermediari** assicurativi di farsi parte attiva nell'individuazione e nella valutazione dei rischi. Tra le principali novità:

- la richiesta alle imprese di definire in modo analitico e motivato le scelte per adempiere gli obblighi antiriciclaggio;
- il rafforzato ruolo di direzione, coordinamento e controllo della capogruppo per assicurare che i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo siano identificati tempestivamente e in modo omogeneo nel gruppo;
- la diversa definizione della figura e dei compiti del responsabile delle segnalazioni sospette;
- il maggiore dettaglio e l'ampliamento delle informazioni da acquisire in materia di adeguata verifica della clientela.

Il Regolamento n. 44, entrato in vigore il 1° maggio 2019, sostituisce e abroga i due precedenti regolamenti in materia: il n. 41 del maggio 2012 e il n. 5 del luglio 2014.

**3.3.2. - Provvedimenti***a) Provvedimento n. 74 dell'8 maggio 2018<sup>73</sup>*

A fine 2017 la Commissione europea ha recepito le modifiche al principio contabile assicurativo **IFRS 4** (cfr III.1.4), per evitare il disallineamento tra l'entrata in vigore dell'**IFRS 9** (*Financial Instruments*) e dell'**IFRS 17** (*Insurance Contracts*). Il Regolamento (UE) 2017/1988 ha introdotto, in aggiunta alle opzioni previste dallo **IASB**, che consentono alle imprese di assicurazione che soddisfino determinati criteri di non applicare pienamente l'**IFRS 9**, l'ulteriore possibilità di utilizzo congiunto dello **IAS 39** e dell'**IFRS 9** per i conglomerati finanziari, rispettivamente per la parte assicurativa e bancaria. Per consentire l'applicazione di tali opzioni l'**IVASS** ha modificato il Regolamento **ISVAP** n. 7/2007 adeguando gli schemi di bilancio e della relazione semestrale **IAS/IFRS**.

*b) Provvedimento n. 76 del 2 agosto 2018<sup>74</sup>*

Il Provvedimento **IVASS** n. 76 del 2 agosto 2018 è intervenuto sulla regolamentazione secondaria previgente<sup>75</sup> alla Direttiva **IDD**, recepita nell'ordinamento italiano dal **d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68** e dal Regolamento **IVASS** n. 40/2018, apportando le modifiche necessarie per l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla distribuzione e garantire la coerenza formale e sostanziale della normativa secondaria con le nuove disposizioni di settore. In tale

---

<sup>73</sup> <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2018/provv-74/index.html>.

<sup>74</sup> <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2018/provv-76/index.html>.

<sup>75</sup> Regolamento **ISVAP** n. 9/2017 in materia di uso della denominazione assicurativa, Regolamento **ISVAP** n. 23/2008 in materia di trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti e Regolamento **ISVAP** n. 24/2008 in materia di procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese e degli intermediari.

---

*L'evoluzione della normativa nazionale*

---

revisione si è inteso garantire la continuità con le attuali norme, mantenendo la struttura dei Regolamenti modificati.

*c) Provvedimento n. 83 del 29 gennaio 2019<sup>76</sup>*

Il Provvedimento n. 83 - in continuità con il Provvedimento n. 69 del 27 marzo 2018 - dà attuazione alle disposizioni del **D.L.** 16 ottobre 2017, n. 148, all'art. 2-bis, co. 24 e 25, come integrati dall'art. 1, co. 6 e 6-bis, del **D.L.** 29 maggio 2018 n. 55, convertito nella L. 24 luglio 2018, n. 89 e dall'art. 9, co. 2-quinquies e 2-sexies, del **D.L.** 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.

Il Provvedimento:

- differisce al 1° gennaio 2020 il termine fino a cui è sospeso il pagamento dei premi assicurativi al 31 maggio 2018 previsto dal Provvedimento n. 69 del 2018 in favore dei soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda siti nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;
- disciplina la sospensione dei termini di pagamento dei premi assicurativi per i beni siti nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, dal 21 agosto 2017 (data dell'evento sismico che ha colpito l'isola di Ischia) al 1° gennaio 2020, in favore dei soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda;
- prevede l'esenzione dall'obbligo di pagamento del premio assicurativo o della rata di premio fino al 31 dicembre 2020 per le polizze di assicurazione stipulate da soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l'inagibilità dei beni ubicati in una zona rossa istituita mediante apposita ordinanza sindacale tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018.

*d) Provvedimento n. 84 del 13 febbraio 2019<sup>77</sup>*

Il Provvedimento n. 84 disciplina le modalità e i termini per la comunicazione all'**IVASS** delle informazioni sulle **partecipazioni** e gli stretti legami di cui all'art. 105 del Regolamento **IVASS** n. 40/2018, relative agli **intermediari** iscritti nel **RUI** al 1° ottobre 2018, data di applicazione del recepimento della Direttiva **IDD**.

Il **d.lgs.** 21 maggio 2018, n. 68 e il Regolamento **IVASS** n. 40/2018, nel recepire la Direttiva, hanno introdotto nuovi requisiti di accesso e di esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa. Tra questi rileva il requisito di cui all'art. 109, co. 4-sexies, del **CAP** secondo cui, ai fini dell'iscrizione nel **RUI**, devono essere comunicate all'**IVASS** le informazioni relative all'esistenza di eventuali **partecipazioni** superiori al 10% del capitale dell'intermediario o di stretti legami. Le relative disposizioni transitorie prevedono che tutti gli **intermediari** iscritti nel **RUI** al 1° ottobre 2018, assicurino, entro il 23 febbraio 2019, l'adeguamento dei requisiti

---

<sup>76</sup> <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2018/provv-83/index.html>.

<sup>77</sup> <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2019/provv-84/index.html>.

---

*L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO*

---

professionali di cui agli artt. 109, 109-bis, 110, 111, 112 del CAP e la comunicazione dei predetti requisiti attraverso la compilazione del modello PDF elettronico.

*e) Altri Provvedimenti emanati nel 2018*

Si segnalano:

- Provvedimento n. 68 del 14 febbraio 2018<sup>78</sup> riguardante le modifiche ai Regolamenti ISVAP nn. 14/2008, 22/2008 e 38/2011 concernenti la disciplina delle gestioni separate;
- Provvedimento n. 69 del 27 marzo 2018<sup>79</sup> riguardante l'attuazione di ulteriori misure a favore delle popolazioni residenti nei territori delle regioni in cui si sono verificati gli eventi sismici dal 24 agosto 2016 (cfr. *Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2017*);
- Provvedimento n. 71 del 16 aprile 2018<sup>80</sup>, riguardante le disposizioni in materia di **attestato di rischio** dinamico;
- Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018<sup>81</sup> sui Criteri di individuazione e regole evolutive della **classe di merito di conversione universale** dell'assicurazione r.c. auto;
- Provvedimento n. 73 del 26 aprile 2018<sup>82</sup> con Modifiche al Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'IVASS;
- Provvedimento n. 79 del 14 novembre 2018<sup>83</sup> relativo al criterio per il calcolo dei valori, dei costi e delle eventuali franchigie nell'ambito della procedura **CARD** (cfr. II.1.3.2);
- Provvedimento n. 80 del 29 novembre 2018<sup>84</sup> che definisce l'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2019 per la determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e **riassicurazione**;
- Provvedimento n. 81 del 20 dicembre 2018<sup>85</sup> recante i limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'art. 6 del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.

### 3.3.3. - *Analisi di Impatto Regolamentare (AIR)*

Nel 2018, tutti i Regolamenti e i Provvedimenti che hanno innovato il quadro normativo nazionale di riferimento sono stati preceduti da una pubblica consultazione e sottoposti a una valutazione preventiva di efficacia e d'impatto delle nuove norme sui destinatari delle stesse<sup>86</sup>. La relazione sull'**AIR**, nella quale si esplicita la *ratio* sottostante alle scelte adottate, tenuto conto

---

<sup>78</sup> <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2018/provv-68/index.html>

<sup>79</sup> <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2018/provv-69/index.html>

<sup>80</sup> <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2018/provv-71/index.html>

<sup>81</sup> <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2018/provv-72/index.html>

<sup>82</sup> <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2018/provv-73/index.html>

<sup>83</sup> <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2018/provv-79/index.html>

<sup>84</sup> <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2018/provv-80/index.html>

<sup>85</sup> <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2018/provv-81/index.html>

<sup>86</sup> L'IVASS impronta la propria attività regolamentare ai principi di trasparenza e proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor onere per i soggetti destinatari, in linea con quanto previsto dalla normativa primaria e in particolare dall'art. 191 del CAP e dal Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 di attuazione della L. n. 262/2005.

---

*L'evoluzione della normativa nazionale*

---

delle considerazioni formulate dagli *stakeholder* nella pubblica consultazione, è inclusa nel documento che accompagna l'atto normativo<sup>87</sup>. In coerenza con il principio di semplificazione normativa, l'Istituto ha svolto l'**AIR** su cinque atti normativi derivanti dal recepimento di disposizioni nazionali di rango superiore o europee in materia di: applicazione di sconti obbligatori nel ramo **r.c. auto**; procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza dell'Istituto; attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa; informativa, pubblicità e realizzazione dei **prodotti assicurativi**; revisione esterna dell'informativa pubblica **Solvency II** sulla solvibilità dell'impresa e del gruppo.

Tutte le 27 Lettere al mercato emanate nell'anno hanno avuto esclusivamente finalità interpretativa o applicativa e pertanto sono escluse, ai sensi dell'art. 2, co. 2, lettera c) del Regolamento **IVASS** n. 3/2013, dall'ambito di applicazione dell'**AIR**.

L'**IVASS** ha concluso l'aggiornamento del processo interno di **AIR** e di verifica d'impatto regolamentare (**VIR**) allineando la procedura interna e la Guida metodologica alle più recenti innovazioni normative e agli orientamenti internazionali in materia. Ciò ha contribuito a rendere il processo normativo dell'**IVASS** sempre più trasparente ed efficace e a garantire la coerenza e l'omogeneità di risultato delle analisi e delle verifiche condotte sugli oneri amministrativi e sugli effetti economici della regolamentazione.

### 3.3.4. - Frequently Asked Questions

Le modifiche apportate dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68 di attuazione della Direttiva **IDD** al Titolo IX e al Titolo XIII del **CAP** e la conseguente emanazione dei Regolamenti **IVASS** n. 40 del 2 agosto 2018 e n. 41 del 2 agosto 2018 hanno comportato numerose richieste di chiarimenti da parte degli operatori di mercato sull'applicazione delle innovazioni alla disciplina sulla distribuzione assicurativa e riassicurativa e sulla trasparenza precontrattuale e contrattuale.

L'**IVASS** favorisce la piena comprensione e l'uniforme applicazione delle nuove disposizioni di derivazione europea, aggiornando le "**FAQ Intermediari**" sul proprio sito (nelle sezioni Attività di distribuzione, Separazione patrimoniale, Contributo di vigilanza, Formazione e aggiornamento e Gestione reclami **intermediari**), coerenti con il nuovo quadro normativo, e pubblicando chiarimenti tesi a facilitare, in sede di prima applicazione, l'attuazione delle norme introdotte dal Regolamento n. 41 del 2018.

---

<sup>87</sup> Le relazioni sono disponibili alla pagina [www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/index.html](http://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/index.html).

---

*L'AZIONE DI VIGILANZA PRUDENZIALE*

---

**IV. - L'AZIONE DI VIGILANZA PRUDENZIALE****1. - LA VIGILANZA PRUDENZIALE**

È proseguito il rafforzamento della vigilanza prudenziale fondata sul rischio (*Solvency II*), potenziando gli strumenti di analisi dei sistemi di *governance* e gestione dei rischi delle imprese e dei gruppi assicurativi attraverso un utilizzo integrato del patrimonio informativo dell'IVASS. Nel nuovo quadro, robusti sistemi di governo societario sono necessari per assicurare una visione strategica, adeguati contrappesi nella conduzione aziendale, una gestione sana e prudente nell'assunzione, misurazione e controllo dei rischi assicurativi.

Anche nel 2018, ha avuto priorità la corretta determinazione delle **riserve tecniche** e della posizione di solvibilità. L'azione di vigilanza ha individuato compagnie dove sussistono carenze nel governo dei rischi da parte degli organi di amministrazione, apparsi poco consapevoli del nuovo ruolo, nei processi di *risk management* e controllo interno, non sempre dotati di risorse e di dati adeguati. Laddove sono presenti sistemi informativi aziendali con moduli non integrati, la qualità dei dati gestionali è risultata sovente modesta.

In tutti i casi, particolare cura è stata riservata all'incisività e alla tempestività degli interventi a presidio della stabilità delle imprese, con le quali si è intrattenuto un costante dialogo per assicurare l'efficace e proporzionale applicazione delle disposizioni di vigilanza e la loro osservanza.

**1.1. - La vigilanza sugli assetti partecipativi e sulla struttura dei gruppi**

Nel 2018 è continuato l'interesse degli operatori, anche esteri, verso le imprese assicurative italiane ed è proseguita la riorganizzazione della struttura partecipativa di alcuni gruppi assicurativi, con la finalità di sfruttare le sinergie di scala e ottimizzare la gestione del capitale.

Il mercato assicurativo ha visto l'interesse di una pluralità di soggetti economici all'acquisizione del controllo di imprese assicurative, anche mediante la costituzione di veicoli di investimento particolarmente innovativi. È proseguito anche l'interesse di Fondi di *private equity* verso le imprese assicurative italiane.

Le operazioni di acquisizione e di ristrutturazione societaria hanno avuto lo scopo di razionalizzare la catena partecipativa o conseguono a nuove *partnership*, prevalentemente tra banche e imprese assicurative. Tali operazioni sono state valutate, in coerenza con la vigente normativa, con particolare riguardo:

- alla verifica della sostenibilità dei piani industriali, anche in scenari avversi;
- alla valutazione della solidità finanziaria dei potenziali acquirenti e del progetto di acquisizione;
- al mantenimento prospettico della sana e prudente gestione, anche attraverso adeguati livelli di solvibilità dell'impresa;
- alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei soggetti che rivestono cariche sociali, portando attenzione anche ai profili reputazionali.

---

*La vigilanza prudenziale*

---

Si è manifestato inoltre un crescente interesse a entrare nel mercato italiano da parte di operatori esteri specializzati nella gestione dei portafogli in *run off*.

La vigilanza prudenziale sugli assetti partecipativi è svolta anche in collaborazione con le [Autorità di vigilanza estere](#), per le operazioni che coinvolgono soggetti residenti in altri Paesi o gruppi societari *cross-border*.

#### 1.1.1. - *Variazioni degli assetti delle partecipazioni di controllo o qualificate*

Nel 2018 sono stati sottoposti all'attenzione dell'Istituto otto progetti di acquisizione di [partecipazioni](#), di controllo o qualificate, in imprese assicurative finalizzati a sviluppare aree di business da parte di nuovi operatori ovvero a diversificare gli investimenti. Le valutazioni dell'Istituto si sono concluse con il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, sovente previa definizione in fase istruttoria di condizioni volte a sollecitare la rimozione di carenze e a rafforzare i presidi di governance e/o di solvibilità.

Si segnala l'operazione promossa da Archimede, soggetto economico costituito nella forma di un *Special Purpose Acquisition Company* (SPAC) utilizzato per la prima volta quale [veicolo](#) di investimento nel settore assicurativo. Il progetto, strutturalmente simile ad altre operazioni in ambito bancario, si è realizzato con la raccolta di capitali sul mercato finanziario mediante l'offerta dei titoli della SPAC in Borsa e la successiva *business integration* della [società veicolo](#) con l'impresa assicurativa Net Insurance. La SPAC ha raccolto capitali volti ad accrescere la dotazione patrimoniale dell'impresa a supporto del piano strategico.

La variazione degli assetti partecipativi è stata, in taluni casi, conseguenza di nuovi accordi di *partnership* tra banche e imprese assicurative volti a un incremento della capacità produttiva e della redditività.

In tale ambito, sono state autorizzate tre operazioni di acquisizione da parte del gruppo Cattolica, conseguenti ad accordi commerciali conclusi nel novembre 2017 con il gruppo bancario BPM. Tali accordi erano stati stipulati a esito della razionalizzazione delle *partnership* del gruppo bancario BPM dopo la chiusura degli accordi sia con il gruppo Unipol che con il gruppo Aviva. La nuova *partnership* ha comportato anche la modifica degli assetti partecipativi nelle imprese Vera Protezione (già Avipop Vita), Vera Assicurazioni (già Avipop Assicurazioni) e Vera Vita (già Popolare Vita). L'IVASS a marzo 2018 ha autorizzato Cattolica Assicurazioni ad acquisire [partecipazioni](#) di controllo pari al 65% del capitale sociale nelle suddette imprese .

Sempre il gruppo Cattolica ha assunto, nel 2019, la [partecipazione qualificata](#) pari al 35% del capitale sociale di IMA Assistance, impresa specializzata nel ramo assistenza e facente parte del gruppo francese Inter Mutuelles Assistance. L'accordo prevede per Cattolica l'opzione – il cui esercizio è collegato allo sviluppo di un piano di crescita condiviso – di acquistare, a partire dal 2022, un'ulteriore quota partecipativa in IMA Italia Assistance fino al 51% del capitale sociale.

I fondi di *private equity* hanno continuato a mostrare interesse per il mercato italiano, intervenendo anche per l'acquisizione di [partecipazioni](#) in imprese assicurative di piccole dimensioni:

- l'acquisizione del controllo di BancAssurance Popolari Danni da parte del gruppo AmTrust, nell'ambito della quale Trident Capital VII, LP, socio qualificato della capogruppo AmTrust Financial Services, Inc, ha acquisito una [partecipazione qualificata](#) indiretta in BancAssurance Popolari Danni;

---

*L'AZIONE DI VIGILANZA PRUDENZIALE*

---

- l'acquisizione della **partecipazione qualificata** indiretta in Darag da parte del Fondo di *private equity Crestview Partners III Fund*;
- l'acquisizione della **partecipazione qualificata** indiretta del 20% nel capitale sociale di Bene Assicurazioni S.p.A. da parte del Fondo Apollo che già possiede, nel mercato italiano, il **gruppo assicurativo** Amissima.

*1.1.2. - Evoluzione della struttura dei gruppi*

È proseguita la riorganizzazione di alcuni gruppi, per semplificare le catene partecipative e perseguire una maggiore efficienza operativa, anche mediante fusioni di imprese assicurative. Sono state autorizzate le operazioni di fusione di Vittoria Capital in Vittoria Assicurazioni, di Finassimoco in Assimoco e della richiamata **SPAC** Archimede in Net Insurance.

Nell'ambito del progetto di razionalizzazione del gruppo Reale Mutua, è stata rilasciata l'autorizzazione alla fusione per incorporazione in Italiana Assicurazioni delle società UNIQA Assicurazioni, UNIQA Previdenza e UNIQA Life. Tale fusione fa seguito all'acquisizione nel 2017 delle imprese italiane del gruppo Uniqa da parte del gruppo Reale Mutua.

Il conglomerato finanziario Unipol ha realizzato la semplificazione della catena partecipativa attraverso la concentrazione in UnipolSai delle **partecipazioni** nelle compagnie assicurative Linear, Unisalute e Arca Vita (e nelle sue controllate Arca Assicurazioni e l'irlandese Arca International DAC), **partecipazioni** in precedenza detenute direttamente dalla capogruppo Unipol Gruppo.

La struttura dei gruppi si è evoluta con l'acquisizione di **partecipazioni** consistenti in entità operanti in settori contigui a quello assicurativo, anche per consolidare i rapporti nella distribuzione dei **prodotti assicurativi**. In tale contesto, il conglomerato Unipol ha incrementato la partecipazione in BPER Banca, operazione valutata dal punto di vista istruttorio con la Banca d'Italia e con la BCE, responsabile quest'ultima del procedimento amministrativo di autorizzazione.

Il Gruppo Cattolica, oltre alle acquisizioni conseguenti la *partnership* con il Gruppo Bancario Banco BPM, ha acquisito il controllo totalitario dell'**impresa di riassicurazione** Cat Re con sede in Lussemburgo, rafforzando in tal modo la presenza internazionale del gruppo. Quest'ultima operazione è correlata a un progetto innovativo di sviluppo di nuove linee di business rivolte al mercato estero, con l'offerta di coperture altamente specialistiche (c.d. *specialty lines* relative ai rischi spaziali, marittimi, aviazione, *property* e *contingency*).

Il Gruppo Generali ha ceduto portafogli assicurativi di alcune sedi secondarie in Panama, Giappone e Regno Unito, che sono stati acquisiti rispettivamente dalle società assicurative ASSA Compania de Seguros (panamense), Mitsui Sumitomo Insurance Company Ltd (giapponese) e Bothnia International Insurance Co (finlandese).

---

*La vigilanza prudenziale*

---

**1.1.3. - Accesso ed estensione dell'attività assicurativa**

Nel 2018 il gruppo AXA Italia ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'**attività assicurativa** in alcuni **rami danni** – concessa ad aprile 2019 – per una nuova impresa assicurativa destinata alla vendita di polizze *online* auto e che acquisirà il portafoglio italiano di una società spagnola del gruppo.

Genertel, Assicuratrice Milanese e CF Life sono state autorizzate all'estensione dell'esercizio dell'attività ad altri rami per arricchire la gamma dei prodotti offerti.

Le imprese italiane hanno continuato a espandere la propria attività in mercati esteri. L'Istituto ha valutato nove comunicazioni per l'esercizio in **l.p.s.** e una per operare in regime di **stabilimento**. Tali operazioni sono generalmente finalizzate a offrire servizi assicurativi a grandi clienti operanti in mercati esteri. Nelle valutazioni dei programmi esaminati si è tenuto conto dei potenziali impatti sulla situazione di solvibilità e sul profilo di rischio delle imprese.

**1.2. - La vigilanza sul sistema di governo societario**

Il Regolamento **IVASS** n. 38 del 3 luglio 2018 ha completato l'adeguamento della normativa secondaria sul sistema di governo societario delle imprese e dei gruppi a *Solvency II* (cfr. III.3.2.4.a), rafforzando i requisiti qualitativi di gestione che, con i requisiti prudenziali quantitativi, rappresentano i presidi a salvaguardia della stabilità delle imprese e dei gruppi.

Le imprese hanno avviato i primi confronti con l'Istituto sul processo di autovalutazione, propedeutico a individuare un idoneo assetto di governo societario. Le principali tematiche emerse nell'interlocuzione con le imprese hanno riguardato l'applicabilità del Regolamento ai gruppi, l'**esternalizzazione** delle funzioni fondamentali, l'indipendenza degli amministratori, le politiche di remunerazione e incentivazione.

In merito all'applicabilità del Regolamento ai gruppi e ai sottogruppi **SEE** o extra-**SEE**, sono stati sollevati dubbi interpretativi sull'applicazione delle disposizioni relative alla *governance* di gruppo ai **sottogruppi italiani con casa madre estera**. Tali disposizioni si applicano esclusivamente nei casi in cui l'**IVASS** abbia scelto di esercitare la vigilanza del sottogruppo italiano, ai sensi dell'art. 220-bis del **CAP** e dell'art. 12 del Regolamento **IVASS** n. 22/2016.

La tematica dell'**esternalizzazione delle funzioni fondamentali nell'ambito del gruppo** è stata sollevata da diversi operatori. Alcuni gruppi ritengono adeguato il conferimento della titolarità di funzioni fondamentali in *outsourcing* ai titolari delle medesime funzioni presso la capogruppo, per esigenze di economicità, efficienza, direzione e coordinamento. Non riterrebbero pertanto necessario nominare presso le imprese che esternalizzano un diverso titolare della **funzione** fondamentale.

L'Istituto, limitatamente all'*outsourcing* all'interno del gruppo, avuto anche riguardo alle oggettive finalità di economicità e professionalità, valuta tale soluzione sulla base di:

- complessità del gruppo, per numero di imprese e tipologia di attività, e delle imprese coinvolte, con riguardo al regime di *governance* della società che esternalizza, che non potrà ricadere nel regime rafforzato né ordinario;
- **funzione** da esternalizzare;